

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 22 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MELLI (Team Manager della Soc. Parma FC SpA) E DELLA SOCIETA' PARMA FC SpA (nota n. 8134/1394pf09-10/SP/blp del 21.5.2010).

Con provvedimento del 21 maggio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Alessandro Melli, Team Manager della Società Parma FC Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 5, commi 4 e 5, CGS, per il comportamento tenuto al termine dell'incontro Bologna – Parma del 25 aprile 2010; lo stesso infatti, mentre si trovava negli spogliatoi all'interno della stanza adibita ad uso dei dirigenti, locale peraltro prospiciente lo spogliatoio degli Ufficiali di gara, domandando ad alcune persone dello staff della sua Società come fosse terminata la partita Genoa – Lazio, disputatasi nella stessa giornata, alla notizia della vittoria della Lazio, proferiva la seguente frase: *“Lo sapevo da un mese e mezzo che la Lazio avrebbe vinto a Genova. Lo sapevano tutti che si erano messi d'accordo. Anche in Lega. Lotito e... (inc.) in Lega*”
- la Società Parma FC Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Alessandro Melli e la Società Parma FC Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Melli e la Società Parma FC Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Alessandro Melli, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Parma FC Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Alessandro Melli;
 - ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) alla Società Parma FC Spa;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 22 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(237) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA) E DELLA SOCIETA' SPAL 1907 SpA (nota n. 6023/628pf09-10/SS/en del 22.3.2010).

Con provvedimento del 22 marzo 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Cesare Butelli, Presidente della Società Spal 1907 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 e 4 delle NOIF ed in riferimento all'art. 38, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito, quale Presidente della Società Spal 1907 Spa, al Sig. Ceramicola Giampaolo, di svolgere attività per lo Spal Calcio, seppur lo stesso fosse in costanza di tesseramento con altra consorella e, quindi, non avesse diritto a svolgerla;
- la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1907 Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1907 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Cesare Butelli, sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 20 (venti) giorni; pena

base per la Società Spal 1907 Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Cesare Butelli;
- ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) alla Società Spal 1907 Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' POL. ALGHERO Srl (nota n. 5119/491pf09-10/AM/ma del 23.2.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 Febbraio 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione la Società Polisportiva Alghero Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio allenatore, Sig. Ninni Corda.

Le memorie difensive

I deferiti facevano pervenire le memorie difensive nei termini previsti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto il proscioglimento nei confronti della Società Polisportiva Alghero.

Nessuno e' comparso per la Società deferita.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, all'esito dell'odierno dibattimento, osserva. La vicenda trae origine da un provvedimento adottato con C.U. N° 47/Div del 27/10/2009 con cui il Giudice Sportivo squalificava l'allenatore della Società Polisportiva Alghero, Sig. Ninni Corda, per aver causato una rissa oltre che un danno fisico a un giocatore dell'A.C. Legnano al termine della partita Alghero - Legnano del 25/10/2009.

A seguito della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti in materia di giustizia sportiva, il portiere dell'A.C. Legnano, Claudio Furlan, riceveva mediante telefonate anonime pressioni affinché modificasse le dichiarazioni in precedenza rese sui fatti oggetto del procedimento. Lo stesso tesserato riceveva, inoltre, il martedì antecedente la partita del 25/10/2009, una telefonata definita dalle indagini della FIGC, vagamente minatoria ed "inquietante", ma dalla quale non si risaliva all'autore.

Inoltre in data 5/11/2009 l'allenatore dell'A.C. Legnano, Giuseppe Scienza riceveva tramite sms, la richiesta, da parte dell'allenatore della Società Polisportiva Alghero, Ninni Corda, di rilasciare una dichiarazione scritta in merito alla estraneità di quest'ultimo ai fatti del 25/10/2009.

Tanto osservato, la Commissione Disciplinare, considerato che con CU N° 123 della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, del 21/05/2010 il Sig. Ninni Corda è stato prosciolto dall'addebito contestatogli, sentita la richiesta della Procura Federale in tal senso, ritiene che difetti il presupposto della contestazione a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti della Società.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara di prosciogliere la Società Polisportiva Alghero Srl dall'addebito ascritto.

(154) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore Unico della Soc. US Foggia SpA) E DELLA SOCIETA' US FOGGIA SpA (nota n. 3821/560pf09-10/SS/en del 12.1.2010).

Con provvedimento del 12 gennaio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Giovanni Francavilla, Amministratore Unico della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 35 e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Pecchia Fabio di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso al Sig. Porta Antonio di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della US Foggia Spa, consentendo l'esercizio dell'attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra;
- la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante ed ai propri tesserati, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giovanni Francavilla e la Società US Foggia Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Francavilla e la Società US Foggia Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, ["pena base per il Sig. Giovanni Francavilla, sanzione

dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 45 giorni (quarantacinque); pena base per la Società US Foggia Spa, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 45 (quarantacinque) al Sig. Giovanni Francavilla;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) alla Società US Foggia Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(198) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' ASD CALCIO A 5 2007 (nota n. 4791/710pf09-10/AM/ma dell'11.2.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 11 Febbraio 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione la Società ASD Calcio A 5 2007 ex art 1, comma 5, e comunque a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Le memorie difensive

La Società deferita trasmetteva a mezzo fax in data 3 Giugno 2010 documentazione asseritamente attestante la ricezione di un assegno bancario da parte del Signor Andrea Congiu, a saldo del dovuto per compensi inerenti la stagione sportiva 2007-2008, documentazione non accompagnata da memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità della Società deferita, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per la Società ASD Calcio A 5 2007 la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, sentita la richiesta della Procura Federale, all'esito dell'odierno dibattimento, osserva.

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione in data 30/6/2006 di una scrittura privata tra il Sig. Congiu e la ASD Calcio A 5 2007, con la quale si prevedeva il rimborso per le spese sostenute dall'allenatore.

Successivamente il Sig. Congiu presentava un ricorso in data 29/10/2008, con il quale chiedeva la rimanente somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese residuo.

Il Collegio arbitrale in parziale accoglimento della domanda, condannava il deferito al pagamento di € 1.550, 00 in favore del Sig. Andrea Congiu.

La Commissione, ritenuta l'irrilevanza della documentazione prodotta ai fini del contestato omesso deposito presso la Divisione Calcio A 5 della L.N.D. del contratto economico riferito al rapporto con la Società deferita, alla luce della ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie emerse, ritiene accertata la violazione ascritte alla ASD Calcio A 5 2007 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 , comma 2, C.G.S..

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina alla ASD Calcio A 5 2007, la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 22 giugno 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete